

CONVENZIONE

tra

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, con sede in Via Bernardino da Feltre 4, Pavia, Cod. Fisc. 80005740180, in persona del Presidente rag. Marisa Manzato, nata a Vigevano (Pv) il 14.04.1962 e residente in Vigevano (Pv) in Via Vallere 65, Cod. Fisc. MNZ MRS 62D54 L872Q

e

l'Università telematica eCampus, codice fiscale 90027520130, con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P. 22060 (CO), d'ora in poi denominata "soggetto Promotore", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965

visti

- La Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- L'art. 9, comma 6, del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- L'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "il tirocinio può altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno di corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti";

considerato

- Il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- La Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi dei corsi di laurea di I livello triennali attivati presso la Facoltà di Economia dell'Università eCampus rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue:

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.S.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

Art. 2 – Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, la Facoltà di Economia dell'Università eCampus si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
L-33 : Scienze Economiche.

Art. 3 – Contenuto dei corsi di laurea

La Facoltà di Economia dell'Università eCampus garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

18 CFU

AREA 12 – Scienze giuridiche
IUS/01 – Diritto privato
IUS/04 – Diritto commerciale
IUS/07 – Diritto del lavoro
IUS/10 – Diritto amministrativo
IUS/12 – Diritto tributario
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea

12CFU

Area 13 – Scienze economiche
SECS-P/01 – Economia politica
SECS-P/07 – Economia aziendale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale



Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 1° anno per le lauree magistrali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Preside della Facoltà di Economia per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pavia entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo Studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università eCampus, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

Entro il 31 dicembre di ogni anno il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente della Facoltà di Economia dell'Università eCampus.

La Facoltà di Economia dell'Università eCampus e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Pavia, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il 31 marzo di ogni anno fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere i tirocinanti.

Art. 7 – Referenti organizzativi

La Facoltà di Economia dell'Università eCampus e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pavia nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6f, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi posso o essere previste procedura di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.



La Facoltà di Economia dell'Università eCampus si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Economia dell'Università eCampus riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente a tempo parziale lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre. Ù

Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l'immediata iscrizione al Registro dei Praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma che precede, il tirocinante/studente deve obbligatoriamente iscriversi al Registro dei Praticanti dei Consulenti del Lavoro entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D:L. 24 gennaio 2012, n. 1.


Pavia, in data 25 febbraio 2016

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pavia, rag. Marisa Manzato



CONSIGLIO PROVINCIALE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO DI PAVIA
(Legge 11-1-1979 n. 12)

Il Presidente del C.D.A. prof. Marco Margonita



Presidente del C.d.A.
Prof. Marco Margonita